

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 15 dicembre 2014



RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Italia Oggi Sette	15/12/14 P. 1	Professionisti usa e getta	Marino Longoni	1
-------------------	---------------	----------------------------	----------------	---

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore - L'esperto Risponde	15/12/14 P. 2	Società tra professionisti con formula variabile	Michele Brusaterra	2
-------------------------------------	---------------	--	--------------------	---

CATASTO

Sole 24 Ore	15/12/14 P. 2	La riforma del catasto attende i criteri di stima per case e uffici		4
-------------	---------------	---	--	---

ANTICORRUZIONE

Sole 24 Ore	15/12/14 P. 7	Gli uffici non mettono online i dati su appalti e consulenze		5
-------------	---------------	--	--	---

RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Italia Oggi Sette	15/12/14 P. 4	Professioni, un cantiere aperto per non riformare mai nulla	Ignazio Marino, Benedetta Pacelli	6
-------------------	---------------	---	--------------------------------------	---

Italia Oggi Sette	15/12/14 P. 16	Sostegno anche ai professionisti	Cinzia De Stefanis	11
-------------------	----------------	----------------------------------	--------------------	----

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore - L'esperto Risponde	15/12/14 P. 3	Il socio danneggiato chiama in causa gli amministratori		13
-------------------------------------	---------------	---	--	----

Italia Oggi Sette	15/12/14 P. 4	Stp senza bussola		15
-------------------	---------------	-------------------	--	----

ANTICORRUZIONE

Sole 24 Ore	15/12/14 P. 7	Anti-corruzione, la vigilanza segna il passo	Antonello Cherchi, Valeria Uva	16
-------------	---------------	--	-----------------------------------	----

LEGGE DI STABILITÀ

Corriere Della Sera	15/12/14 P. 11	Fondi pensione, spunta l'ipotesi di ridurre il prelievo al 17 per cento	Francesco Di Frischia	18
---------------------	----------------	---	--------------------------	----

TITOLI ABITATIVI

Sole 24 Ore	15/12/14 P. 34	Permesso convenzionato, corsia veloce per i lavori	Guido Inzaghi	19
-------------	----------------	--	---------------	----

URBANISTICA

Sole 24 Ore	15/12/14 P. 34	La nuova norma sui cambi d'uso non prevale sui Prg		21
-------------	----------------	--	--	----

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Corriere Della Sera - Corriereconomia	15/12/14 P. 2	Se Padoan vuole vendere i mattoni delle casse	Carlo Cinelli, Federico De Rosa	22
--	---------------	---	------------------------------------	----

REGIME FISCALE AGEVOLATO

Corriere Della Sera - Corriereconomia	15/12/14 P. 19	Studi. Paradossi tributari: il Fisco è troppo minimo	Isidoro Trovato	23
--	----------------	--	-----------------	----

INCENTIVI ALLE IMPRESE

Italia Oggi Sette	15/12/14 P. 17	Per l'industria verde 250 mln	Roberto Lenzi	25
-------------------	----------------	-------------------------------	---------------	----

AVVOCATI

Repubblica Affari Finanza 15/12/14 P. 38 Tribunali d'impresa, "Ecco che cosa cambiare" Patrizia Capua 27

COMMERCIALISTI

Repubblica Affari Finanza 15/12/14 P. 37 Commercialisti contro la norma sul rimpatrio dei capitali Filippo Santelli 28

TRIBUTARISTI

Corriere Della Sera - 15/12/14 P. 19 Tributaristi: un'alleanza europea 29
Corriereconomia

CHIMICI

Repubblica Affari Finanza 15/12/14 P. 37 "Più formazione per l'insegnamento della chimica" 30

Professionisti usa e getta

Nemmeno una delle riforme chieste dalle professioni negli ultimi dieci anni è riuscita ad arrivare in porto. Invece le corvè chieste a loro si sono moltiplicate

DI MARINO LONGONI
m-longoni@class.it

La politica delle professioni degli ultimi dieci anni è un fallimento completo. I governi che si sono succeduti hanno infatti annunciato alle professioni, in parte anche approvato, una serie di riforme di un certo spessore, ma nessuna, dicasi nessuna, di esse è arrivata in porto. Nella maggior parte dei casi si sono perse nell'indifferenza delle commissioni parlamentari, come il ddl sull'esercizio abusivo delle professioni o il riordino della disciplina delle professioni sanitarie. Altre volte ci ha pensato la burocrazia ministeriale a scavare la fossa a riforme approvate dal parlamento: è il caso del testo unico sulla disciplina delle professioni, evidentemente ritenuto troppo impegnativo da realizzare e perciò lasciato cadere nel dimenticatoio; oppure del regime fiscale delle società tra professionisti, la cui mancanza imbisce di fatto la possibilità di aprire una società interprofessionale; così pure il provvedimento che dovrebbe definire l'assicurazione dei medici, obbligatoria dal 15 agosto 2014, non si è mai visto, e in mancanza di queste regole i medici che vogliono rispettare l'obbligo assicurativo, sono lasciati a brancolare nel buio; ci si chiede come sia possibile che dopo dieci anni non si sia riusciti a definire lo status giuridico di restauratore; ancora, il decreto per l'equipollenza dei titoli di commercialista e revisore legale è stato annunciato come pronto già ad aprile di quest'anno, ma poi se ne sono perse le tracce.

Soltanto quando le riforme sono contro le professioni riescono a diventare operative. Chissà perché. Il caso più clamoroso è l'abolizione delle


tariffe professionali: il divieto è stato varato con il decreto Visco-Bersani del 2006 e dopo alterne e complesse vicende di fatto rinnegato dallo stesso legislatore che nel 2013 ha reintrodotto le tariffe sotto mentite spoglie (parametri). Ma è quando si introducono nuovi obblighi, spesso non retribuiti, che il legislatore italiano riscopre tutta la sua efficacia luciferina. L'anagrafe tributaria ha la necessità di avere i dati fiscali già ordinati, in un data base? Semplice, basta chiedere ai professionisti di inviare le dichiarazioni dei redditi secondo specifiche definite dall'Agenzia delle entrate in modo che siano loro stessi a riempire di contenuti questa banca dati. C'è bisogno di incrementare la lotta al riciclaggio? Basta imporre ai professionisti l'obbligo di controllare, schedare, denunciare i propri clienti, poco importa se questo innesca un conflitto di interessi insanabile: se il professionista non adempie, pagherà multe salatissime. Il colmo però lo si è toccato con l'invio del 730 precompilato, previsto per il 2015. L'Agenzia delle entrate manderà un modello precompilato che, per sua stessa ammissione, sarà incompleto nell'85% dei casi. Ai professionisti il compito di completarlo. Ma se i dati che inseriranno, o quelli già forniti dalle entrate risulteranno errati (magari per un errore o una dimenticanza del cliente o della stessa agenzia) a pagare saranno i professionisti stessi. Robe da matti.

Morale: le riforme che interessano le professioni non interessano per niente alla politica, né all'alta burocrazia. I fatti, o meglio, la mancanza

di fatti, è lì a testimoniare.

Finché si tratta di sbandierare questa o l'altra innovazione, magari in vista di una consultazione elettorale, ministri e sottosegretari si fanno in quattro. Ma poi, chissà perché, anche nel caso che questa venga messa in cantiere, incontra sempre qualche ostacolo sul suo percorso che le impedisce di diventare efficace. Al contrario, quando si tratta di introdurre corvè, di utilizzare una categoria professionale al servizio di una macchina pubblica sempre più inefficiente e collassata su se stessa, le norme si approvano ed entrano in vigore in tempi rapidissimi. Evidentemente lassù qualcuno non li ama.

—© Riproduzione riservata—





LAVORO AUTONOMO
Le opzioni disponibili

Società tra professionisti con formula variabile

Nelle nuove Stp la tassazione è soggetta alle regole del reddito d'impresa dunque senza ritenuta d'acconto



Dopo alcuni anni di attività come libero professionista, iscritto all'albo dei consulenti del lavoro, sto valutando l'opportunità di unirmi ad altri due colleghi per avviare uno studio in comune.

Stiamo vagliando le diverse soluzioni disponibili e vorremmo saperne di più rispetto all'opzione della società tra professionisti (Stp) per valutare le diverse implicazioni a livello fiscale,

contabile e previdenziale. Vorremmo inoltre sapere quali sarebbero i vantaggi della Stp nel caso dovesse entrare nella compagine, in un secondo tempo, anche un socio finanziatore o un socio professionista iscritto a un altro albo, che nel caso specifico sarebbe un commercialista.

G.L. - LODI

di **Michele Brusaterra**

Nell'attuale panorama, l'esercizio in comune della o delle professioni può avvenire utilizzando diverse forme di "associazionismo". Sebbene con la legge 183/2011 siano state ufficialmente introdotte le società tra professionisti (Stp), resta la possibilità di costituire anche altre forme di società o associazioni (possibilità mai esplicitamente confermata da parte dell'Amministrazione finanziaria, ma neppure smentita e basata sul tenore letterale della norma).

Le formule ammesse

È bene far presente, infatti, andando in ordine cronologico, che con la legge 1815/1939 fu introdotta la possibilità di svolgere la professione in forma associata per quelle «persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate». Sono così nati i cosiddetti "studi associati" che potevano, e ancora possono, coinvolgere professionisti esercenti anche attività diverse fra loro. Da un punto di vista fiscale, tale tipologia di soggetti soggiace alle regole della determinazione del reddito valide per il lavoro autonomo, seguendo il principio di cassa e imputandolo per trasparenza agli as-

sociati stessi.

A fianco di questa forma di associazione, nel 2001, con il Dlgs n. 96, fu data la possibilità, ai soli avvocati, di costituire la «società tra professionisti» che, per distinguerla da quella introdotta dalla legge 183/2011, è stata ridenominata dalla legge 161/2014 in «società tra avvocati» (Sta). Tale tipologia di società, che segue le regole civili della Snc, pro-

duce un reddito di lavoro autonomo che soggiace al regime di cassa e al regime di trasparenza, con sua imputazione, quindi, ai soci, così come avviene per l'associazione tra professionisti.

Nel 2006, all'interno del Dlgs n. 163, noto anche come "Codice dei contratti pubblici", viene di fatto previsto che gli ingegneri possano unirsi in società per svolgere l'attività professionale. Nascono così le società di ingegneria, che possono assumere la forma di società di capitali o di società cooperative, e che, come chiarito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E del 2006, producono reddito d'impresa.

Tale presa di posizione dell'Amministrazione finanziaria ha creato una rottura per quanto concerne la convivenza che ove vi fossero

solo professionisti, in qualunque modo fra loro "associati", si fosse di fronte alla produzione di un reddito di lavoro autonomo. Questa eccezione è oggi ripetuta per quanto concerne le "società tra professionisti", introdotte nel nostro ordinamento giuridico dalla legge 183/2011.

Si tratta di società che possono assumere la forma sia di società di capitali, che di società di persone o di cooperative, ove è possibile esercitare, così come chiarito dal decreto dell'8 febbraio 2013 «una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico». Tali società possono essere, quindi, anche multidisciplinari e unire soggetti esercenti professioni tra loro diverse. Non solo: alla società possono anche partecipare, così come prescritto dalla norma, soggetti «non professionisti», ma «soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento». In questo ultimo caso, però, il numero dei soci professionisti, nonché la par-

tecipazione al capitale sociale degli stessi deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

La tassazione

Tornando alla domanda del lettore, si ribadisce che, dal punto di vista della determinazione del reddito, la "nuova" società tra professionisti (Stp) deve utilizzare le regole del reddito d'impresa e, pertanto, non troverà applicazione la ritenuta d'acconto sui compensi che verranno fatturati. A tale conclusione si arriva, in assenza di una presa di posizione ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria, partendo dal fatto che il decreto legislativo n. 175, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014, noto come "decreto Semplificazioni", conteneva una norma che disponeva la tassabilità per cassa del red-



dito prodotto dalle Stp. Tale norma, però, è stata stralciata dal testo definitivo del decreto, trasmettendo così il messaggio che in realtà le società tra professionisti devono determinare il reddito che "naturalmente" il tipo di società adottata produrrebbe, ossia quello d'impresa. A rafforzare questo tipo di conclusione vi è anche l'interpretazione resa l'8 maggio e il 16 ottobre scorso dalla direzione centrale normativa dell'agenzia delle Entrate, in risposta a due richieste di consulenza giuridica, che sostiene la produzione di reddito d'impresa da parte delle Stp.

Il contributo integrativo

Da un punto di vista previdenziale, allo stato attuale sembra dovuto il contributo integrativo, visto quanto sostenuto sia dall'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sia dai consulenti del lavoro, in loro documenti ufficiali emanati.

L'aspetto contabile

Per quanto concerne il risvolto contabile, la Stp potrà applicare i regimi stabiliti per le diverse tipologie societarie: così, a titolo esemplificativo, una società tra professionisti costituita come società di capitali dovrà adottare il regime contabile "ordinario", nel rispetto delle norme civili e tributarie vigenti.

Infine, con riferimento alla successiva inclusione nella compagine sociale di un eventuale ulteriore socio, professionista o meno (con i limiti di partecipazione già visti), il vantaggio sarebbe quello di poter gestire la sua "entrata" sia attraverso la cessione di partecipazioni, di uno o più degli altri soci, sia attraverso altri meccanismi quali, ad esempio, l'aumento del capitale sociale sottoscritto solo dal nuovo soggetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un quadro per scegliere

Requisiti, effetti fiscali, previdenziali e contabili delle diverse forme associative

Caratteristiche	Società tra avvocati		Società di ingegneria		Società tra professionisti		Associazioni professionali	
	Digs n. 96 del 2 febbraio 2001	Con atto pubblico o scrittura privata autenticata	Digs n. 163 del 12 aprile 2006	Con atto pubblico o scrittura privata autenticata	Legge n. 183 del 12 novembre 2011	Con atto pubblico o scrittura privata autenticata	Legge n. 1815 del 23 novembre 1939	Con atto pubblico o scrittura privata autenticata
Devono essere in possesso del titolo di avvocato	Non devono necessariamente possedere titoli abilitativi	Non devono necessariamente possedere titoli abilitativi	Devono essere in possesso del titolo di ingegnere	Non devono necessariamente possedere titoli abilitativi	Devono essere in possesso del titolo di professionista	Non devono necessariamente possedere titoli abilitativi	Devono essere in possesso del titolo di professionista	Non devono necessariamente possedere titoli abilitativi
La partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra Stp	Nessuna incompatibilità con la partecipazione ad altre società di ingegneria	Nessuna incompatibilità con la partecipazione ad altre società di ingegneria	La partecipazione ad una società tra ingegneri è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti	Nessuna incompatibilità con la partecipazione ad altre società di ingegneria	La partecipazione ad una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti	La partecipazione ad una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti	La partecipazione ad una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti	La partecipazione ad una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti
Società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del Codice civile	Società di capitali di cui al capo III del titolo V del libro V del Codice civile o società di ingegneria	Società di capitali di cui al capo III del titolo V del libro V del Codice civile o società di ingegneria	Società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del Codice civile	Società di capitali di cui al capo III del titolo V del libro V del Codice civile o società di ingegneria	Modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile (società di persone, di capitali e cooperative)	Modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile (società di persone, di capitali e cooperative)	Società semplice	Società semplice
Vale quanto disposto per le Snc, ma la ragione sociale deve contenere anche l'indicazione «Società tra avvocati (Stp)»	Vale quanto disposto per il tipo societario adottato	Vale quanto disposto per il tipo societario adottato	Vale quanto disposto per le Snc, ma la ragione sociale deve contenere anche l'indicazione «Società tra avvocati (Stp)»	Vale quanto disposto per il tipo societario adottato	Vale quanto disposto per il tipo di società adottato, ma la ragione sociale deve contenere anche l'indicazione di «Società tra professionisti (Stp)»	Vale quanto disposto per il tipo di società adottato, ma la ragione sociale deve contenere anche l'indicazione di «Società tra professionisti (Stp)»	Va inserita la dizione di «Studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, con i titoli professionali, degli associati	Va inserita la dizione di «Studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, con i titoli professionali, degli associati
L'esercizio in comune della professione dei propri soci	Studi di fattibilità, consulenze, progetti, direzione lavori, congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale	Studi di fattibilità, consulenze, progetti, direzione lavori, congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale	L'esercizio in comune della professione dei propri soci	Studi di fattibilità, consulenze, progetti, direzione lavori, congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale	L'esercizio anche di più attività professionali	L'esercizio anche di più attività professionali	L'esercizio anche di più attività professionali	L'esercizio anche di più attività professionali
Spetta ai soci e non può essere affidata a terzi	Si applicano le regole per la singola tipologia societaria	Si applicano le regole per la singola tipologia societaria	Spetta ai soci e non può essere affidata a terzi	Si applicano le regole per la singola tipologia societaria	Si applicano le regole previste per la singola tipologia societaria	Si applicano le regole previste per la singola tipologia societaria	Si applicano le regole previste per la società semplice	Si applicano le regole previste per la società semplice
In una sezione speciale del Registro delle Imprese	Nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese	Nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese	In una sezione speciale del Registro delle Imprese	Nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese	In una sezione speciale del Registro delle Imprese	In una sezione speciale del Registro delle Imprese	Non è soggetta a registrazione nel Registro delle Imprese	Non è soggetta a registrazione nel Registro delle Imprese
Non è soggetta a fallimento	È soggetta a fallimento	È soggetta a fallimento	Non è soggetta a fallimento	È soggetta a fallimento	Non è soggetta a fallimento	Non è soggetta a fallimento	Non è soggetta a fallimento	Non è soggetta a fallimento
Soggetta a iscrizione in una sezione speciale dell'albo professionale di appartenenza	Non vi è l'obbligo di iscrizione all'albo di appartenenza	Non vi è l'obbligo di iscrizione all'albo di appartenenza	Soggetta a iscrizione in una sezione speciale dell'albo professionale di appartenenza	Non vi è l'obbligo di iscrizione all'albo di appartenenza	Soggetta a iscrizione in una sezione speciale dell'albo professionale di appartenenza (2)	Soggetta a iscrizione in una sezione speciale dell'albo professionale di appartenenza (2)	Soggetta a iscrizione in una sezione speciale dell'albo professionale di appartenenza	Soggetta a iscrizione in una sezione speciale dell'albo professionale di appartenenza
È reddito professionale. Vale il principio di cassa e la regola dell'imputazione del reddito per trasparenza (risoluzione 118/E/2003)	È reddito d'impresa (risoluzione 56/E/2006)	È reddito d'impresa (risoluzione 56/E/2006)	È reddito professionale. Vale il principio di cassa e la regola dell'imputazione del reddito per trasparenza (risoluzione 118/E/2003)	È reddito d'impresa (risoluzione 56/E/2006)	Si dovrebbe trattare di reddito d'impresa (consulenza giuridica Entrate 954-55/2014) (3)	Si dovrebbe trattare di reddito d'impresa (consulenza giuridica Entrate 954-55/2014) (3)	È reddito di lavoro autonomo imputato per trasparenza agli associati (articolo 5 del Tuir)	È reddito di lavoro autonomo imputato per trasparenza agli associati (articolo 5 del Tuir)
Si applica la ritenuta d'acconto	Non si applica la ritenuta d'acconto	Non si applica la ritenuta d'acconto	Si applica la ritenuta d'acconto	Non si applica la ritenuta d'acconto	Non si applica la ritenuta d'acconto	Non si applica la ritenuta d'acconto	Si applica la ritenuta d'acconto	Si applica la ritenuta d'acconto
È dovuto il contributo integrativo	È dovuto il contributo integrativo (4)	È dovuto il contributo integrativo (4)	È dovuto il contributo integrativo	È dovuto il contributo integrativo (4)	È dovuto il contributo integrativo (5)	È dovuto il contributo integrativo (5)	È dovuto il contributo integrativo	È dovuto il contributo integrativo

(1) Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professori decisi dal socio; (2) La società multidisciplinare (formata da professionisti iscritti in di relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo); (3) Le norme che le regole valide per la tipologia di società che si è adottata (per le società di persone vale il principio della trasparenza); (4) calcolato sui corrispettivi compresi nel volume attivo sia l'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sia i Consulenti del lavoro propongono per la loro applicazione.

Immobili. L'avvio dell'operazione con il secondo decreto delegato

La riforma del catasto attende i criteri di stima per case e uffici

■ La *road map* per la riforma del catasto è tracciata, ma i tempi non saranno brevi. Alla complessità di un'operazione che riguarderà quasi 62 milioni di immobili a destinazione ordinaria e 1,5 milioni di unità a destinazione speciale, si aggiungono i tempi tecnici necessari per il varo dei decreti.

Giovedì scorso, durante il convegno organizzato a Roma dal Consiglio nazionale dei geometri, il direttore delle Entrate Rossella Orlandi ha annunciato che il decreto attuativo con i criteri estimativi è stato «sottoposto all'autorità politica». Un modo per dire che i tecnici hanno messo a punto un testo su cui ora toccherà al ministero dell'Economia e al Governo esprimersi.

L'esperienza del primo decreto sul catasto - quello che di-

sciplina le commissioni censuarie - è indicativa. Complice il doppio passaggio per le commissioni parlamentari, dal via libera preliminare in Consiglio dei ministri (lo scorso 20 giugno) all'approvazione definitiva del 10 novembre sono passati 143 giorni, quasi cinque mesi. A cui va aggiunto il tempo necessario per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: venerdì scorso il decreto era ancora annunciato al Quirinale.

Tempi lunghi, insomma. Tant'è vero che il direttore delle Entrate la scorsa settimana ha spiegato che l'Agenzia si sta già attivando con le sedi regionali per avviare l'istituzione delle commissioni, invitando i professionisti e le categorie dell'edilizia a preparare le candidature dei propri componenti, così da non allungare inutil-

mente le attese.

È difficile, quindi, che il secondo decreto delegato sul catasto - quello con i criteri estimativi - possa arrivare in Gazzetta Ufficiale prima di febbraio o marzo, e questo anche se il Governo dovesse approvarlo in via preliminare prima di Natale. L'aspetto positivo, comunque, è che dopo questo provvedimento legislativo sarà possibile avviare le operazioni con una serie di provvedimenti di rango inferiore (circolari e decreti attuativi), senza dover attendere l'eventuale emanazione di altri provvedimenti legislativi.

In attesa di conoscere nel dettaglio i criteri estimativi messi a punto dalle Entrate, il convegno organizzato dai geometri ha messo in evidenza un punto decisivo nell'attuazione

della riforma: la quantità e la qualità delle «caratteristiche» di ogni singolo immobile che saranno utilizzate per ricostruire la sua rendita e il suo valore patrimoniale. Si tratta di capire, in pratica, quanto i nuovi valori fiscali saranno ricostruiti con verifiche «sul campo» e quanto attingendo a dati presenti nelle banche dati.

La legge delega cita espressamente lo scambio di dati tra Comuni ed Entrate, ma anche la possibilità di «impiegare, mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini e dai collegi professionali» e di «utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti». Ma non sono escluse altre soluzioni: l'Abi, ad esempio, si è detta disponibile a fornire i dati sulle perizie redatte dalle banche per le concessioni, anche se potrebbero esserci problemi con la privacy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Trasparenza. Molte lacune nell'applicazione del decreto 33 del 2013

Gli uffici non mettono online i dati su appalti e consulenze

La trasparenza è l'altra faccia della medaglia per combattere il malaffare dentro la pubblica amministrazione: da una parte, le regole per evitare le tangenti; dall'altra, informazioni a portata della collettività, per mettere i cittadini in grado di rendersi conto di come funziona la burocrazia e, dunque, come vengono spesi i soldi.

Il binomio, però, finora ha funzionato poco e male (si veda l'articolo sopra). Anche i criteri per rendere gli uffici pubblici più trasparenti discendono dalla medesima legge (la 190 del 2012), che ha imposto il giro di vite anti-mazzette. La trasparenza ha poi trovato norme di dettaglio nel decreto legislativo 33 del 2013, che ha imposto a tutte le pubbliche amministrazioni (il ventaglio è stato di recente allargato e perfezionato dalla riforma della Pa, la legge 90/2014) di avere sul proprio sito istituzionale una finestra dedicata alla comunicazione di tutta una serie di informazioni: dai redditi dei politici ai bilanci degli enti, dalle consulenze ai concorsi, dagli appalti alle partecipazioni societarie.

A un anno e mezzo di distanza, quegli obblighi sono stati rispettati solo in parte. Per esempio, i piani triennali per la trasparenza - che fanno il paio con quelli anti-corrruzione - in molti uffici ancora latitano. Per rimanere alle amministrazioni centrali: su 13 ministeri monitorati, cinque ancora se ne devono dotare, tra cui quelli dell'Economia e delle Infrastrutture. E ancora: l'Inail lo ha adottato, men-

tre altrettanto non si può dire dell'Inps. Non va meglio nelle università: su quasi cento atenei, 70 ancora non sanno cosa sia il piano della trasparenza.

Eppure, secondo le intenzioni del Dlgs 33, quel documento, da aggiornare ogni anno e da redigere insieme alle associazioni dei consumatori, dovrebbe fare il punto sulle iniziative prese dalla singola amministrazione per assicurare un

gestione da parte del cittadino. Eppure il decreto 33 prevede che i dati siano non solo immessi in rete in un formato aperto, ma soprattutto siano aggiornati, completi e di semplice consultazione.

L'Autorità anti-corrruzione lo ha potuto constatare: nel corso di controlli effettuati dall'inizio dell'anno a ottobre ha messo sotto la lente 231 enti rispetto ai quali era arrivata una segnalazione. Ebbene, 163 risultavano inadempienti e gli è stato chiesto di correre ai ripari. Dopodiché sono state effettuate oltre cento ispezioni per verificare se gli enti si fossero adeguati: 60 lo avevano fatto, mentre 48 erano ancora inadempienti (32 in parte e 16 in uno stato di totale inerzia).

Problemi di cui si dovrà tener conto nel caso il Governo possa rimettere mano al decreto 33. La riapertura della delega è, infatti, prevista nel disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione, presentato a fine luglio e ora all'esame del Senato. La necessità di riscrivere il decreto è nata proprio dall'esigenza - si legge nella relazione al Ddl - di adattare meglio le regole sulla trasparenza «alle esigenze emerse nel corso della loro applicazione».

Probabilmente sarà anche l'occasione per temperare meglio trasparenza e privacy: il Garante, infatti, non ha mai fatto mistero che la pubblicazione di alcune informazioni è eccessiva rispetto agli obiettivi perseguiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

5

I ministeri inadempienti

Su 13 ministeri monitorati, cinque ancora senza piano trasparenza

231

Enti sotto osservazione

Controlli dell'Anac in 231 enti: 163 sono risultati inadempienti

adeguato livello di trasparenza, nonché «la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità».

Le assenze dei piani, però, non sono che una delle *default-lance* degli obblighi sulla trasparenza. Molte amministrazioni ancora continuano a non pubblicare sui propri siti i dati o, nel migliore dei casi, quando lo fanno spesso la lettura delle informazioni è difficile se non impossibile. Per esempio, perché inseriscono file di difficile




Viaggio di IoSette all'interno delle leggi approvate dal Parlamento ma mai attuate

Professioni, un cantiere aperto per non riformare mai nulla

Pagine a cura
DI IGNAZIO MARINO
E BENEDETTA PACELLI

Ci sono le professioni dell'area sanitaria (infermieri, ostetriche, fisioterapisti ecc.) che dal 2006 aspettano l'istituzione dei rispettivi ordini. E non perché qualche politico in campagna elettorale l'abbia promesso alle rappresentanze sindacali. Ma più semplicemente perché quasi dieci anni fa il legislatore ha approvato un'apposita legge che prevedeva il riordino della disciplina. Da allora però, un po' per inerzia delle istituzioni e un po' per la fine anticipata delle legislature precedenti, è stato un cammino ad ostacoli dare attuazione a quanto già deciso da tempo. Senza nemmeno riuscirci. Quello dei sanitari, a dire il vero, è solo uno dei casi documentati da *ItaliaOggi Sette* ma che ben rappresenta come in materia di professioni le riforme che arrivano in porto non sono mai quelle che ne valorizzano il ruolo o migliorano le prospettive per i più giovani. Il caso dell'abrogazione delle tariffe minime inderogabili avvenuta nel 2006 per ritrovarle nel 2014 sotto forma di «parametri» (con buona pace del Consiglio di stato che non ha potuto fare a meno di far notare come ciò che è uscito dalla porta sia poi entrato dalla finestra) è sufficientemente emblematico. Ma l'elenco delle riforme annunciate o imposte dall'Europa e poi lasciate a metà è lungo (si veda tabella in pagina). Anche se spesso queste potrebbero dare una

mano a migliorare quella concorrenza sul mercato dei servizi professionali tanto presidiata dall'Antitrust (che da ultimo ha sanzionato pesantemente avvocati e medici per aver messo in atto intese restrittive). Giusto per citare un altro esempio, le società tra professionisti sono state sponsorizzate proprio dall'Europa anche recentemente. Basta ricordare però che per ben tre volte – con le leggi n. 266/1997, n. 248/2006, n. 183/2011 – il legislatore ha approvato delle norme su questo strumento (anche con l'apporto di capitali esterni). Peccato che con l'ultimo intervento, quello che avrebbe potuto essere decisivo, però, il legislatore si è dimenticato di occuparsi del regime fiscale. Il risultato: c'è sulla carta la possibilità per i giovani di mettersi in società con altri colleghi per abbattere i costi ma non ci sono professionisti disposti a farlo per l'incertezza normativa.



Le riforme dimenticate

Argomento	Legge di riferimento	Stato dell'arte
Equipollenza dei titoli di commercialista e revisione legale	Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni	Ad aprile 2014 il decreto attuativo era pronto per essere licenziato dal Mef. Ma ad oggi se ne sono perse le tracce
Regime fiscale delle società tra professionisti	Legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni	Il decreto del ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 ha disciplinato le Stp, ma non il loro regime fiscale per il quale serve un intervento legislativo ad hoc di cui non c'è traccia
Riordino della disciplina delle professioni sanitarie	Legge 1 febbraio 2006, n. 43 e successive iniziative legislative	L'ultima iniziativa è un ddl governativo approvato in Cdm il 26 luglio 2013. Oggi risulta arenato in Parlamento
Polizza assicurativa dei medici	Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 e successive modificazioni	Regole in fase di definizione nonostante l'obbligo sia già in vigore dal 15 agosto 2014
Esercizio abusivo delle professioni	Il disegno di legge, presentato il 10 aprile 2013, è stato approvato al Senato il 4 aprile 2014	Il ddl giace in commissione giustizia alla Camera dove attende i pareri delle commissioni competenti
Testo unico della disciplina sulle professioni	Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modificazioni	Nel dimenticatoio
Definizione status giuridico dei restauratori	Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni	In fase di definizione
Istituzione Albo degli amministratori giudiziari e aggiornamento delle tariffe	Decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 e successive modificazioni	Il 16 settembre 2014 il ministro della giustizia ha annunciato i provvedimenti attuativi. Ma ad oggi non c'è nulla
Istituzione albo consulenti finanziari indipendenti	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni	Regime transitorio prorogato per tutto il 2015 con la legge 116/2014

T.u. professioni, troppo complicato realizzarlo. Meglio lasciar stare

Niente Testo unico sulle professioni. Sarebbe dovuto essere un dpr e, secondo quanto previsto dalla riforma delle professioni (137/12) voluta dall'ex ministro della giustizia Paola Severino, avrebbe dovuto fare piazza pulita di tutte le norme incompatibili con quello stesso provvedimento. Del resto era la stessa legge a prevedere con la sua entrata in vigore l'abrogazione di tutte le norme incompatibili ad essa e, a stabilire, nello stesso tempo che il Governo, entro il 31 dicembre 2012, avrebbe dovuto raccogliere «le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell'articolo 3, comma 5-bis, del citato decreto legge» (decreto legge 138/11, poi convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). Un compito non facile per l'ufficio legislativo del ministero della giustizia considerando che gli ordinamenti professionali sono costituiti da un complesso di sistemi normativi che provengono da fonti di rango diverse. Per questo il ministero chiese la collaborazione di tutti gli ordini e collegi professionali per la stesura di un testo organico. Le professioni hanno mantenuto la promessa fatta, ma ancora attendono quel provvedimento.

Tariffe amministratori giudiziari, solo promesse scritte sulla sabbia

Amministratori giudiziari senza albo e compensi aggiornati. Il ministro della giustizia Andrea Orlando incontrando lo scorso 16 settembre i nuovi vertici del Consiglio nazionale dei commercialisti, aveva assicurato che nei giorni successivi sarebbero arrivati i provvedimenti per chi svolge quest'attività. Ma così non è stato. È il decreto legislativo n. 14 del 2010 che nell'istituire uno specifico albo per queste figure aveva, a sua volta, demandato a tre successivi provvedimenti il compito di disciplinare le modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionali per l'iscrizione, i nuovi criteri di liquidazione dei compensi per questi professionisti e la costituzione dell'Agenzia nazionale. Ma salvo il via libera dell'Agenzia degli altri due provvedimenti si sono perse le tracce. Aveva fatto ben sperare l'emanazione del decreto sull'albo (dm 160/13), entrato in vigore lo scorso 8 febbraio, che necessita però di un'apposita procedura informatizzata per il suo avvio. Ma questa non è mai stata predisposta e l'albo di fatto è una scatola vuota. C'è poi il tema dei compensi per gli amministratori il cui decreto oltre un anno fa arrivò fino al tavolo della Ragioneria generale dello stato, per poi insabbiarsi nuovamente.

Medici, assicurazione obbligatoria Ma senza parametri ministeriali

L'obbligo per i professionisti c'è, peccato che manchi il provvedimento cui far riferimento. Dallo scorso 15 agosto, infatti, dopo diverse proroghe, tutti i liberi professionisti dell'area medico-sanitaria devono essere coperti per quanto riguarda la responsabilità civile. A indirizzarli sarebbe dovuto intervenire un regolamento ministeriale (attuativo del decreto legge Balduzzi n. 158/2012) in grado di prevedere per il mercato assicurativo paletti precisi per quanto riguarda massimali e premi e dare certezze ai liberi professionisti. Ma così non è stato, e per quel provvedimento, il tavolo tecnico appositamente creato dal ministero della salute, non è riuscito finora, a trovare la quadratura del cerchio. Il risultato? Una situazione da Far west cui sono sottoposte le professioni sanitarie con polizze capestro e premi elevatissimi. Dal un lato, infatti, come segnala l'Ania, le compagnie scappano da questo segmento a forte rischio di contenzioso, dall'altro, quelli che vi rimangono applicano premi che in certi casi faranno rischiare la chiusura di molti studi medici. Al momento quelli più esposti a questo rischio sembrano essere i 160 mila medici che a vario titolo svolgono anche la libera professione.

Consulenti finanziari indipendenti in attesa dell'albo da sei anni

Consulenti finanziari indipendenti ancora senza albo. Sono passati più di sei anni dal 30 giugno 2008, data dalla quale sarebbe dovuto partire il registro dei consulenti e delle società a parcella («fee only») previsto dagli articoli 18-bis e 18-ter che hanno aggiornato il Testo unico della finanza (dlgs 24/2/98, n. 58). Al punto che Nafop, l'associazione di categoria, è pronta ad autotassarsi per farlo partire. L'idea è stata lanciata nel corso dell'assemblea nazionale che si è tenuta venerdì scorso a Verona, dal momento che in passato erano stati proprio i costi operativi a essere indicati come una delle cause della mancata partenza dell'albo. «È assurdo che dopo tutto questo tempo siamo ancora senza una soluzione, nonostante innumerevoli riunioni e le rassicurazioni ricevute dalle istituzioni», spiega il presidente Nafop, Cesare Armellini, «per questo abbiamo proposto di finanziare noi stessi l'avvio dell'albo e il funzionamento dell'organismo per la sua tenuta. Questo ritardo ha di fatto congelato un'intera categoria, non consentendo lo sviluppo di un'attività di consulenza che ha dimostrato nel tempo di poter dare concreti benefici ai risparmiatori».

di Valerio Stroppa

Sanzioni pesanti agli abusivi, tutti d'accordo. A parole

Sanzioni più severe per chi esercita abusivamente una professione regolamentata. Era questa la promessa di un ddl che vorrebbe inasprire le pene per chi si spaccia per ciò che non è. Con la previsione della reclusione fino a due anni (e non più fino a sei mesi) e una multa fino a 50 mila euro (e non più fino a 506 euro). Non solo. Nel caso di esercizio abusivo di una professione o arte sanitaria, la pena per lesioni gravi sarebbe la reclusione da sei mesi a due anni che in caso di lesioni gravissime salirebbe da un anno e sei mesi a quattro anni. Il Senato, con 202 sì, ha approvato il 3 aprile 2014 un disegno di legge che modifica l'articolo 348 del codice penale e l'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie. Vista l'ampia convergenza sul ddl da parte dell'Aula di Palazzo Madama, era attesa alla Camera un iter velocissimo grazie alle votazioni in commissione con la sede deliberante (evitando così il passaggio dell'aula). Ma niente di tutto questo è stato. Il ddl giace in Commissione giustizia da più sei mesi in attesa dei vari pareri delle commissioni competenti.

Commercialista e revisore, un nuovo corso atteso da quattro anni


L'equipollenza dei titoli commercialista-revisore resta congelata. E nel frattempo il registro dei revisori resta chiuso ai nuovi accessi per i revisori «esclusivi», quei soggetti cioè non iscritti all'albo dei commercialisti. Era arrivata la scorsa primavera la promessa da parte dell'esecutivo di un'emanazione imminente del regolamento che, dopo soli quattro anni di attesa (attuazione del dlgs 39/10), avrebbe dovuto disciplinare i requisiti per l'accesso al registro dei revisori. Ma dopo oltre otto mesi da quell'annuncio per quel provvedimento, ora al ministero dell'economia, non vi è traccia. E bene che andrà sarà confermata una soluzione compromesso che costringerà i commercialisti a sostenere due prove, o in alternativa ad attendere 36 mesi (invece dei 18 previsti per il loro tirocinio) per fare un unico esame di idoneità per l'accesso all'albo e al registro. E se è proprio questo il nodo che ha rallentato l'emanazione del provvedimento, non si comprendono i motivi che hanno rallentato l'emanazione degli altri decreti attuativi della direttiva comunitaria: sul controllo di qualità cui saranno sottoposti periodicamente i revisori, sulla formazione continua, sui principi nazionali di revisione e in materia di indipendenza e obiettività.

Riordino professioni sanitarie, questa riforma non s'ha da fare

La riforma delle professioni sanitarie dimenticata. E chi confidava che il cosiddetto disegno di legge omnibus (n. 1324) approvato dal Cdm il 26 luglio 2013 concernente «disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie e formazione medico specialistica, di sicurezza alimentare, di benessere animale, nonché disposizioni per la promozione di corretti stili di vita», voluto dal ministro della salute Beatrice Lorenzin che contiene un apposito passaggio in materia, avrebbe finalmente portato a compimento un iter legislativo avviato dal 2006, si sbagliava. Perché quel provvedimento è di nuovo fermo in commissione salute del Senato. E per quell'esercito di oltre 600 mila professionisti ricompresi in 21 categorie in modo diverso si tratta di aspettare ancora. La riforma avrebbe punta alla regolamentazioni di queste professioni, in parte affini ma regolamentate in modo diverso. Infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica già aggregate in collegi provinciali e federazioni nazionali, le altre costituite in associazioni. Per le prime, quindi, si tratta di trasformarle in ordini, per le seconde, di dargli una rappresentanza istituzionale.

Restauratori, più di dieci anni per definire uno status giuridico

Restauratori in attesa da oltre dieci anni di una riforma organica che ne definisca lo status giuridico. E dal 2004, cioè dall'entrata in vigore del Codice dei beni culturali (decreto legislativo 22/01/04, n. 42), che i ministeri competenti (Miur, Mibac) avrebbero dovuto emanare alcuni regolamenti per consentire a tutti i professionisti del settore (si tratta di circa 20 mila soggetti) di entrare a far parte di due distinti albi e ottenere così la qualifica di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. Rimandata più volta la riforma aspetta ancora una sua attuazione concreta, mentre nel frattempo si allarga la platea dei professionisti. Dal 2102, infatti, sempre per effetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per sperare di ottenere la qualifica professionale è necessario seguire un percorso formativo universitario o equivalente non inferiore a cinque anni. La norma ha fatto dire addio anche a tutte quelle scuole regionali, corsi o accademie strutturate su percorsi formativi biennali o triennali, ma non ha risolto il problema della status giuridico di questi professionisti che ancora attendono il loro albo.



Le indicazioni contenute nel nuovo decreto del Mef, pubblicato sulla G.U. n. 279

Sostegno anche ai professionisti

Microcredito a 360°: imprese, lavoro autonomo e sociale

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Acquisto di beni (incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi); retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; corsi di formazione. Sono solo alcune delle spese finanziabili attraverso il microcredito. Arriva, infatti, dopo 16 anni la riforma del microcredito che, dal 16 dicembre, assumerà una doppia configurazione. Quella di sostegno alle attività imprenditoriali o di lavoro autonomo e quella a beneficio delle sole «persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale». Nel primo caso, il microcredito può dirsi tale se sarà concesso per l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, esercitata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa. Il finanziamento non potrà essere assistito da garanzie reali e non potrà eccedere il limite di 25 mila euro per ciascun beneficiario e dovrà essere affiancato da un'attività ausiliaria di assistenza e monitoraggio dei soggetti beneficiari.

Nel caso del microcredito sociale, invece, i finanziamenti concessi alle persone fisiche precedentemente individuate potranno essere erogati dal soggetto finanziatore solo in via non prevalente, saranno di importo pari o inferiore a 10 mila euro. Saranno esclusi dai finanziamenti i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita Iva da più di cinque anni, lavoratori autonomi o imprese individuali con un nu-

mero di dipendenti superiore alle 5 unità e società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità. È con il decreto del 17 ottobre 2014, n. 176 del ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014 n. 279) che si dà attuazione all'articolo 111, comma 5, del dlgs 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria o creditizia).

Oggetto dei finanziamenti. La concessione di finanziamenti per l'avvio di un'attività di lavoro autonomo e imprenditoriale sarà finalizzata, alternativamente:

- all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative.


I finanziamenti potranno essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario:

- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

- al pagamento di corsi di formazione volti a elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti. I finanziamenti concessi alle società, di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci, al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Supporto avvio attività. L'operatore di microcredito presterà nell'avvio dell'attività di lavoro autonomo o d'impresa, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività, formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale, formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività, supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato, supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato.

—© Riproduzione riservata—



Sostegno all'avvio attività

Tipologia di forma giuridica

I finanziamenti saranno diretti all'avvio o allo sviluppo:

- di un'attività di lavoro autonomo;
- di microimpresa, esercitata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa

Soggetti esclusi

Saranno esclusi dai finanziamenti:

- lavoratori autonomi o imprese titolari di partita Iva da più di cinque anni;
- lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
- società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità

Entità finanziamento

I finanziamenti non potranno essere assistiti da garanzie reali e non potranno eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario

Attività non rientranti nel microcredito


Non rientrano nell'attività di microcredito:

- la concessione di crediti di firma anche nella forma di garanzie personali;
- la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo.

È precluso agli operatori del microcredito di avvalersi di consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una percentuale superiore all'80% di ogni finanziamento concesso

Il socio danneggiato chiama in causa gli amministratori

IL QUESITO



Sono il socio di una società di capitali e ritengo che gli amministratori della società abbiano agito in modo da ledere i miei interessi.

In quali casi, e in che tempi, posso agire a tutela del mio interesse? Posso agire a titolo personale o devo attendere l'azione da parte dell'assemblea? Quali caratteristiche deve avere il danno che ho subito e quali prove devo fornire?

S.C. - BERGAMO

di **Cristina Odorizzi**

La carica di amministratore di società comporta responsabilità di vario tipo civili, amministrative e penali. Il Codice civile individua gli specifici doveri degli amministratori verso la società, disponendo che devono adempiere ai doveri a essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura. Questo significa che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato. A fronte di comportamenti non conformi al dettame del Codice, gli amministratori possono essere passibili di azione di responsabilità. In realtà, l'azione di responsabilità si articola in diverse tipologie a seconda dei soggetti che possono azionarla. In primo luogo, l'azione di responsabilità in base all'articolo 2393 del Codice civile può essere esercitata dalla società amministrata, che ha patito un danno a seguito del comportamento degli amministratori. L'azione deve essere deliberata dall'assemblea anche se la società è in liquidazione; l'azione può essere anche promossa a seguito di deliberazio-

ne del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. L'azione di responsabilità può essere proposta dalla minoranza qualificata dei soci (da Codice civile per le società non quotate almeno il 20% del capitale sociale). Altri soggetti attivi nell'avviare l'azione di responsabilità sono i creditori sociali e qualsiasi socio o terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. Si ricorda che, in caso di fallimento, le azioni di responsabilità previste dagli articoli 2393, 2393-bis e 2394 sono esercitate dal curatore del fallimento.

Il singolo socio


Fra le azioni che possono subire gli amministratori, quella meno frequente è quella prevista dall'articolo 2395. Si tratta di un'azione di tipo individuale, diversa dalle altre in quanto rivolta a risarcire un danno diretto del socio o di un terzo a seguito di un pregiudizio al suo patrimonio, anche senza che derivi un danno alla società. Il diritto all'azione individuale sussiste anche nell'ipotesi in cui il patrimonio della società abbia tratto vantaggio dall'atto degli amministratori

(Cassazione civile, 28 marzo 1996, n. 2850, in *Impresa c.i.*, 1996, 1162), come sussiste nel caso contrario, quando la società eserciti l'azione di responsabilità per il risarcimento del danno subito dal suo patrimonio. Anche in tale ultima ipotesi, il socio o il terzo possono, a loro volta, far valere le loro ragioni per un diverso danno, provocato dall'operazione, direttamente nei loro confronti.

Presupposto essenziale per l'azione individuale del socio o del terzo, come prevista dall'articolo 2395, è la presenza di un danno diretto da carico dello stesso terzo o socio. Questo concetto è stato sottolineato dalla sentenza della Cassazione n. 22573 del 23 ottobre 2014. La Cassazione ha delimitato l'ambito di esperibilità dell'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali, escludendola qualora il danno lamentato costituisca solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale. Ciò in quanto l'azione del socio richiede, in realtà, che il danno

de quo abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società. Nel caso di specie, si è statuito che la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione (Sezione terza, sentenza n. 4548/2012). Prova del danno

Va poi detto che l'azione concessa individualmente al socio o al terzo per il risarcimento dei danni derivanti dal




comportamento degli amministratori implica la dimostrazione del danno subito e del nesso causale tra l'atto colposo o doloso e il danno. La prova del danno e del nesso causale spetta al danneggiato, così come spettano al danneggiato le prove delle circostanze che hanno provocato il danno e la loro idoneità a costituirne causa sufficiente (Appello Bologna, 5 maggio 1987).

Prescrizione dell'azione

La responsabilità dell'amministratore ha come presupposto il compimento di un illecito extra-contrattuale e pertanto, con riguardo alla prescrizione, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2947, il quale prevede che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo. Non è operante nel caso la sospensione della prescrizione prevista dal n. 7 dell'articolo 2941, che riguarda i rapporti tra società e amministratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'azione di responsabilità

La Cassazione ha chiarito che l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente. Infatti l'articolo 2395 del Codice civile richiede fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio «direttamente», la quale esclude che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità. *Cassazione, sezione I, 5 agosto 2008, n. 21130*

Danno da bilancio falso

Secondo la Suprema corte costituisce danno diretto, che legittima la proposizione di un'azione individuale di responsabilità nei confronti degli amministratori, quello risentito nella propria sfera patrimoniale da chi, per effetto di una inveritiera rappresentazione di bilancio, abbia acquistato per un determinato prezzo azioni di una società aventi, in realtà, valore nullo. *Cassazione, sezione I, 12 giugno 2007, n. 13766*

La sottrazione di dividendi

Fin quando l'assemblea non disponga la distribuzione degli utili in favore dei soci, l'asserita sottrazione indebita di tali utili a opera dell'amministratore di società a responsabilità limitata lede il patrimonio sociale e solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull'interesse economico del singolo socio, cui non compete pertanto l'azione contemplata dall'articolo 2395.

Cassazione, sezione I, 28 maggio 2004, n. 10271

La responsabilità

L'azione di responsabilità (articolo 2395) non può essere esperita al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dal socio in conseguenza del compimento di atti di mala gestione da parte degli amministratori della società in quanto il danno lamentato dal socio non è prodotto direttamente dall'atto contestato, ma si pone solo come risultato indiretto del depauperamento del patrimonio.

Cassazione, sezione I, 8 gennaio 1999, n. 97

Stp senza bussola

Regime fiscale delle Società tra professionisti ancora fermo al palo. A tre anni dalla legge n. 183/2011 che ha introdotto nell'ordinamento le Stp, il legislatore non ha ancora chiarito se il reddito da queste prodotto sia classificabile ai fini tributari come lavoro autonomo o attività d'impresa. Un dubbio che continua a costituire il principale freno alla nascita delle società professionali. Il regolamento attuativo adottato dal ministero della giustizia col dm n. 34/2013 non ha fornito alcun chiarimento in tema. Sul punto il governo ha quindi deciso di intervenire in due diverse occasioni, qualificando gli utili delle Stp come reddito da lavoro autonomo sia nel ddl semplificazioni presentato nel 2013 dal governo Letta (mai arrivato in porto) sia nella nuova tornata di semplificazioni varate dal governo Renzi. In questo modo, per il fisco le Stp sarebbero risultate identiche agli studi associati, a prescindere dalla forma giuridica adottata: reddito tassato per trasparenza in capo ai soci in rapporto alla quota di partecipazione. Rispetto alla versione originaria del provvedimento, però, nel dlgs n. 175/2014 approvato in G.U. lo scorso 28 novembre il chiarimento sulle Stp è venuto meno ancora una volta. Nel frattempo, con due distinte risposte ad altrettante istanze di interpello l'Agenzia delle entrate ha affermato che i profitti delle Stp vanno inquadrati nella categoria del reddito d'impresa. Il trattamento fiscale del

veicolo societario rimane così un oggetto misterioso. Una selva oscura nella quale la maggior parte dei professionisti ha preferito per ora non addentrarsi, viste le molteplici divergenze operative che derivano dall'uno o dall'altro regime (determinazione dell'utile secondo il principio di competenza o di cassa, applicazione o meno della ritenuta d'acconto del 20% sui compensi, possibilità per i soci di prelevare acconti periodici sugli utili ecc.).

di Valerio Stroppa



L'adempimento burocratico

Diffusa la tentazione del copia-incolla dei documenti preparati da altri

La rotazione del personale

Tempi lunghi per spostare i dirigenti a rischio A Napoli 16 mesi solo per il regolamento

Anti-corruzione, la vigilanza segna il passo

Dopo un anno dalla prima scadenza la metà di Regioni, Comuni, Asl e ministeri ancora senza piani di prevenzione

PAGINA A CURA DI
Antonello Cherchi
Valeria Uva

La lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione si ferma al primo gradino. A circa un anno dalla prima scadenza quasi la metà di Comuni, Regioni, Asl e ministeri ha rispettato l'obbligo di adottare il piano triennale anti-corruzione. Va meglio per ministeri e Province, dove il tasso di adempimento è intorno al 70-80%; più in affanno i Comuni, dove l'onere gravava inegual misura su grandi e piccoli, senza sconti. Il primato dell'adempimento va al Nord Ovest (34%) e indietro resta il Sud (18% di adempimenti).

Nel dettaglio, quasi un Comune su due, secondo l'ultimo censimento del dipartimento Funzione pubblica, non è riuscito a mettere a punto il primo degli strumenti per arginare il rischio di tangenti previsto per la Pa dalla legge 190 del 2012 (la legge anti-corruzione). Qualcuno in più potrebbe in realtà aver adempiuto, "scordandosi" di segnalarlo per tempo alla banca dati "PerlaPa", ma il risultato è comunque deludente, soprattutto se si pensa alle cronache di questi giorni con l'inchiesta su "Mafia capitale", che ha dimostrato una volta di più come la Pa sia esposta in modo permanente al rischio di corruzione.

Lo strumento

Previsto dalla legge 190 insieme alla nomina in ogni ente di un Responsabile per la prevenzione della corruzione, il piano triennale di prevenzione della corruzione (Ptpc) è nato come strumento di analisi e monitoraggio. Sulla scia del Piano nazionale varato dalla Civit (ora Autorità anti-corruzione), ogni ente dovrebbe inserirvi una mappatura dei settori a rischio (la legge ne individua già quattro: appalti, concorsi, concessioni e sussidi) e indicare quali misure di prevenzione, accorgimenti e formazione specifica intende adottare.

Per fare un esempio concreto, una delle "classiche" misure di prevenzione (indicata anche nel Piano nazionale) è quella della ro-

tazione di dirigenti e funzionari nei settori più esposti, che il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha scelto come prima risposta allo scandalo di "Mafia capitale". Per Roma si tratta di accelerare rispetto a quanto stabilito dallo stesso piano che prevedeva l'avvicendamento per i dirigenti da oltre cinque anni nello stesso ruolo «entro il 30 settembre 2015» a quasi due anni dal varo del documento (firmato peraltro da un funzionario ora sotto inchiesta). Non va meglio al Comune di Napoli, che si è dato 16 mesi di tempo (da gennaio 2014 a maggio 2015) solo per preparare il regolamento con i criteri, rinviando a dopo questa fase la rotazione vera e propria.

Il copia-e-incolla

A frenare le norme anti-corruzione non c'è solo la mancata adozione del Piano. Tra chi il documento lo ha varato è diffuso il fenomeno dei piani-fotocopia: documenti assemblati sulla scia del Piano nazionale, senza adattamento alla realtà locale oppure, nel migliore dei casi, "ispirati" al lavoro proposto dal Comune più vicino. Se ne è accorta anche l'Autorità anti-corruzione, che nella Relazione sul primo anno di attuazione della legge segnala che «ha prevalso una logica di adempimento». Conferma Roberto Montà, presidente di Avviso pubblico, l'associazione degli amministratori pubblici contro le mafie che ha organizzato decine di corsi pratici per aiutare a scrivere i documenti: «Spesso i piani anti-corruzione vengono percepiti dalla pubblica amministrazione solo come un onere burocratico e non se ne capisce concretamente il valore». Il copia-e-incolla è talmente diffuso che l'Authority di Raffaele Cantone nel regolamento sulla vigilanza varato a settembre ha deciso di considerare i piani-fotocopia come un caso di mancato adempimento, sanzionabile con multe che vanno da mille a 10 mila euro. Su 151 segnalazioni sul tema arrivate all'Autorità, 64 riguardavano Pa non in regola e per otto di queste si sta arrivando alla sanzione. «Sta parten-

dounaricognizione più ampi sui piani adottati - annuncia Francesco Merloni, consigliere dell'Autorità con delega sul tema - e andremo a vedere cosa concretamente si è deciso di fare».

L'aggiornamento

Intanto sta per arrivare il primo "tagliando" al Piano, che va aggiornato entro il 31 gennaio. In vista della scadenza l'Anac ha preparato una scheda standard che ogni responsabile della corruzione deve compilare e pubblicare sul proprio sito entro dicembre. Serve a evidenziare i controlli fatti nell'anno e i punti critici emersi nel piano.

Le best practice


Per alcune amministrazioni il Piano anti-corruzione è servito a mettere davvero sotto la lente tutti i possibili fattori di rischio. «Molto utile per individuare altre zone grigie - spiega Giuliano Palagi, esperto di Avviso pubblico - si è rivelata la formazione mista, che oltre ai funzionari coinvolge anche i politici». «Un modello di buona prassi è il documento della presidenza del Consiglio dei ministri - aggiunge Merloni -, che ha esaminato tutti i procedimenti di competenza, andando oltre le indicazioni di legge».

Il Comune di Milano ha predisposto una piattaforma online di *whistleblowing*, ovvero la segnalazione di comportamenti scorretti o illeciti riservata ai dipendenti comunali. «Partiremo a gennaio», annuncia Ileana Musicò, segretario generale della giunta Pisapia. Con il Piano, poi, questo Comune ha uniformato 105 procedure. Modelli di comportamento pratici, anche banali ma di impatto. Negli appalti, per esempio, il Piano è stata l'occasione per bloccare la "processione" degli operatori negli uffici. «Abbiamo eliminato ogni contatto inutile - conferma il vicesegretario Mariangela Zaccaria -: tutto, compresi i progetti complessi, viene ora pubblicato sul sito e le domande si fanno solo online».


© RIPRODUZIONE RISERVATA




Pochi in regola



L'ADEMPIMENTO
 Le pubbliche amministrazioni obbligate a presentare il Piano anti-corruzione e il tasso di adempimento



IL DETTAGLIO PER PA CENTRALI E LOCALI



(*) Escluse province autonome; (**) Esclusi altri soggetti pubblici obbligati
 Fonte: elaborazione Sole 24 Ore del Lunedì su dati Funzione Pubblica aggiornati a luglio 2014

Fondi pensione, spunta l'ipotesi di ridurre il prelievo al 17 per cento

Baretta: «Ogni punto percentuale vale 40 milioni di copertura»

Conti pubblici

di **Francesco Di Frischia**

ROMA Il governo è orientato a abbassare di qualche punto la tassazione sui fondi pensione (che era stata alzata dall'11,5 al 20%), forse al 17%. Modifiche in arrivo anche sui nuovi regimi minimi delle Partite Iva: in entrambi i casi, però, l'esecutivo deve fare una valutazione tecnica e politica trovando la copertura finanziaria ai provvedimenti. I temi sono al centro dei lavori della Commissione Bilancio del Senato che oggi pomeriggio riprende per il rush finale l'esame degli emendamenti alla legge di Stabilità dopo la pausa domenicale. Secondo le previsioni del ministero dell'Economia il provvedimento dovrebbe terminare l'iter e approdare per la votazione nell'aula di Palazzo Madama giovedì. Poi il disegno di legge di Stabilità tornerà alla Camera per l'ultimo via libera prima di Natale.

«Dopo le richieste avanzate sul prelievo nei fondi pensione

con gli emendamenti dei senatori - spiega Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia - domani (oggi ndr) dobbiamo affrontare questo problema e ovviamente cercando di trovare nelle casse dello Stato le risorse disponibili». Ogni punto percentuale per la copertura finanziaria «vale circa 40 milioni - precisa il sottosegretario -. Vedremo gli emendamenti e poi prenderemo una decisione anche se il governo, pur con prudenza, rimane orientato a abbassare la soglia del 20%».

Un ragionamento analogo per l'esecutivo nell'esame degli emendamenti sui nuovi minimi per le Partite Iva: «Ci sono

L'iter

Entro giovedì la valutazione tecnica per la modifica della tassazione sui fondi

dei punti critici - ammette Baretta - ma vedremo se il regime forfettario del 15% è possibile modificarlo con i fondi disponibili». Era stato lo stesso sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, a ammettere alcuni difetti nel provvedimento presentato dal governo per stabilire le norme sulla tassazione agevolata di lavoratori autonomi, professionisti e micro imprese. La vecchia legge fissava il tetto di reddito per tutti a 30 mila euro, mentre la nuova stabilisce dai 15 mila euro per i professionisti ai 40 mila per i commercianti all'ingrosso e al dettaglio. In questo modo, però, molti rimarrebbero fuori dal regime forfettario rischiando una stangata e ci sarebbero poche tutele per giovani e start-up.

Parlando della proroga decisa dall'esecutivo con un altro emendamento che ha bloccato i temuti aumenti di Imu e Tasi nel 2015, Baretta osserva che «i

Comuni hanno legittimamente reagito reclamando il loro spazio fiscale». Lo stesso era avvenuto lo scorso anno, ma il governo Letta era corso in aiuto dei Municipi con uno stanziamento di 620 milioni. «Anche questo nodo va affrontato», commenta Baretta. Tra gli emendamenti del governo, si finanziano con 130 milioni in 4 anni il Piano per l'edilizia sociale e con 30 milioni in 3 anni «i collegamenti di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina». Spunta anche la norma per sbloccare «l'effettiva realizzazione dei progetti per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi», come quello di Tempa Rossa per portare il petrolio estratto in Basilicata a Taranto. Presentato poi il «Salva Piemonte»: il governatore, Sergio Chiamparino, sarà commissario straordinario «per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

80

euro
il bonus
previsto per
i percettori di
reddito fino
a 24 mila euro

26


per cento
l'ipotesi iniziale
di tassazione
sui rendimenti
dei fondi
pensione

730

milioni
di euro
le risorse
previste come
incasso
dal Lotto

130

milioni
le risorse
previste da un
emendamento
per il piano per
l'edilizia sociale



Titoli abilitativi. Dallo Sblocca Italia una chance contro i tempi lunghi dei piani attuativi

Permesso convenzionato, corsia veloce per i lavori

Ma il passaggio in consiglio comunale può frenare l'iter

PAGINA A CURA DI
Guido Inzaghi

Il permesso di costruire convenzionato entra nel Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001). La possibilità di stabilire in un contratto tra Comune e operatore le caratteristiche dell'intervento edilizio e, soprattutto, la quantità, la qualità e la gestione delle opere di urbanizzazione collegate alle volumetrie private da edificare o riqualificare erano da tempo patrimonio delle leggi regionali e della prassi amministrativa comunale.

I vantaggi della convenzione

Per questa via è possibile evitare la formazione degli strumenti urbanistici attuativi (piano di lottizzazione, particolareggiato, di recupero e così via), cui è normalmente demandata la pianificazione di dettaglio delle aree sprovviste o non sufficientemente dotate di infrastrutture (strade, reti tecnologiche, parcheggi, scuole, ospedali, servizi in genere, parchi e aree a verde).

I titoli edilizi convenzionati (sì, perché l'esperienza amministrativa conosce anche la Dia convenzionata o corredata da atto unilaterale d'obbligo) si sono sviluppati in particolare rispetto agli interventi edilizi circoscritti a singoli immobili o alla ricucitura di tratti urbani non sufficientemente urbanizzati e hanno mani-

festato la loro efficacia con riferimento alla procedura, assai semplificata, per il loro rilascio.

Infatti, mentre gli strumenti attuativi sono formati mediante una prima delibera di adozione seguita dalla formale approvazione del piano che controdeduce le osservazioni presentate dopo il periodo di pubblicazione degli atti (procedura che dura diversi mesi ed è soggetta a valutazioni discrezionali a volte assai invasive), il rilascio del permesso di costruire convenzionato è assolutamente più rapido perché durante l'usuale istruttoria del titolo edilizio viene anche formata la convenzione.

In questo modo la parte urbanistica (che si materializza con la sottoscrizione della convenzione) ed edilizia coincidono, mentre secondo la tradizionale procedura dei piani attuativi prima deve essere approvato lo strumento urbanistico di dettaglio, quindi deve essere firmata la convenzione e solo in seguito può essere presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire.

Lo Sblocca Italia

Con le modifiche del decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014) ora l'articolo 28-bis del Testo unico (Dpr 380/2001) prevede che qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

La nuova norma procede prevedendo che «la convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pub-

blico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resterà fonte di regolamento degli interessi».

Sono soggetti alla stipula di convenzione:

- la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
- la realizzazione di opere di urbanizzazione;


- le caratteristiche morfologiche degli interventi;
- gli interventi di edilizia residenziale sociale.

La nuova disposizione conclude precisando che «la convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali» e specificando che «il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione».

L'ok del consiglio comunale

Come si vede, lo Sblocca Italia non si è limitato a replicare l'esperienza amministrativa delle Regioni, ma ha inserito, in particolare, una previsione che merita di essere richiamata per verificare se potrà di fatto appesantire l'agilità procedurale del titolo convenzionato: si tratta della disposizione per cui la convenzione è approvata con delibera del consiglio comunale, che collide con la prassi amministrativa per cui tutto il percorso del titolo convenzionato non approda in consiglio comunale. Comunque l'articolo 28-bis fa salve le previsioni della legislazione regionale vigente, che come accade ad esempio in Lombardia, può non sancire la competenza consiliare per l'approvazione delle convenzioni da allegare ai titoli edilizi.

In ogni caso, è comunque da ritenere che il consiglio comunale, nel rispetto della disciplina sulle competenze degli organi locali stabilita dal Dlgs 267/2000, possa limitarsi ad approvare una volta per tutte lo schema di convenzione tipo, che sarà poi compito dei funzionari applicare nei diversi casi concreti.




QUOTIDIANO DELLA CASA Professioni tecniche: l'impatto dei nuovi minimi

Sul quotidiano della Casa & del Territorio di oggi sono presenti, tra l'altro, i seguenti articoli:

- Legge di stabilità: focus sul nuovo regime dei minimi. Cosa cambia secondo le simulazioni della Rete delle professioni tecniche per architetti, ingegneri, geometri e periti;
- Le candidate italiane al Piano Juncker: la lista e l'analisi dei 93 progetti nella lista, dal Brennero al piano anti dissesto e all'edilizia scolastica

www.casatteritorio.ilssole24ore.com



Caso per caso

I cambi d'uso alla prova dello Sblocca Italia

IL CASO

LA SOLUZIONE

IL FRENO DEL PRG

A Roma il proprietario di un magazzino a destinazione produttiva vuole modificarne l'uso per realizzare degli uffici con limitate opere edilizie. Il piano regolatore del Comune, però, non consente la destinazione terziaria nell'area di intervento. Può il proprietario godere delle nuove previsioni del decreto Sblocca Italia?

Pur in mancanza di una autonoma disciplina regionale sul cambio di destinazione d'uso e anche qualora i principi dell'articolo 23 ter del Dl Sblocca Italia non venissero recepiti nella legislazione laziale, il divieto dello strumento urbanistico comunale di insediare uffici nell'area di interesse preclude comunque il cambio d'uso

DALL'ALBERGO AGLI ALLOGGI

Il Piano di governo del territorio di un comune lombardo consente il cambio d'uso da albergo a residenza in tutto il territorio comunale. La circostanza per cui le due destinazioni non ricadono nella stessa categoria funzionale di legge può ostacolare la trasformazione di un hotel in appartamenti in locazione?

La norma statale inserita nel Dl 133/2014 (Sblocca Italia) fa comunque salve le previsioni della legislazione regionale, sia la disciplina degli strumenti urbanistici comunali. Il cambio di destinazione d'uso non può dunque essere inibito dalle norme del decreto Sblocca Italia

IL MIX UFFICI E ALLOGGI

In un'area in cui lo strumento urbanistico comunale consente il mantenimento della destinazione d'uso dei fabbricati esistenti, è possibile convertire ad uffici gli spazi commerciali collocati al piano terreno di un edificio di quattro piani per il resto destinato ad uffici e, in minima parte, a residenza?

La risposta è positiva. Secondo l'articolo 23 ter del Testo unico edilizia (Dpr 380/2001), infatti, la destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile e nella specie la destinazione terziaria sopravanza tanto quella commerciale, quanto la residenza

LE OPERE IN CONVENZIONE

La costruzione di un insediamento residenziale è subordinata dal piano regolatore all'approvazione di un piano di lottizzazione. Il proprietario si offre però di realizzare tutte le urbanizzazioni mediante la sottoscrizione di una convenzione prima del rilascio del permesso di costruire

Il costruttore potrà essere accontentato se l'insediamento non è di particolare entità e le infrastrutture possono essere realizzate in modalità semplificata. Per il permesso di costruire convenzionato lo Sblocca Italia fa salve le previsioni delle leggi regionali, ma non i regolamenti comunali

Urbanistica. Definizione nazionale unica

La nuova norma sui cambi d'uso non prevale sui Prg

■ Il decreto sblocca Italia cerca di unificare la disciplina regionale sul mutamento di destinazione d'uso. L'attenzione del legislatore passa dal titolo necessario per il cambio d'uso alla concreta ammissibilità del passaggio tra le diverse destinazioni funzionali previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Mentre l'articolo 10 del Dpr 380/2001 si limita a rimettere alle Regioni il compito di stabilire con legge quali mutamenti - connessi o non connessi a trasformazioni fisiche - dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, il nuovo articolo 23-ter del Testounico dell'edilizia (introdotta, appunto dal Dl 133/2014) si concentra sulla stessa definizione del cambio d'uso e sulla sua ammissibilità.

Secondo lo Sblocca Italia costituisce così mutamento rilevante della destinazione d'uso «ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle

- a) residenziale;
- a-bis) turistico-ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale;
- d) rurale».

Oltre allo sforzo di dare una definizione unica, la nuova disciplina afferma che nelle Regioni che non procedano ad adeguare la propria legislazione ai principi sul cambio d'uso entro il 12 gennaio 2015 il mutamento di destinazione d'uso all'interno della

stessa categoria funzionale diventa sempre consentito.


Sembra una disposizione di rilievo portata pratica, in particolare con riferimento agli immobili a destinazione produttiva e direzionale che potrebbero a breve essere sempre trasformabili in uffici e viceversa. La novità deve però essere drasticamente ridimensionata: la disposizione fa comunque salve le previsioni della disciplina urbanistica ed edilizia locale.

Insomma, i piani regolatori restano padroni assoluti della materia, al punto che essendo sempre loro l'ultima parola sulla possibilità di modificare le destinazioni d'uso del patrimonio edilizio esistente l'efficacia pratica dell'articolo 23-ter si disperde quasi completamente. E infatti: nel caso in cui il cambio d'uso sia già consentito dal Prg comunale la norma dello Sblocca Italia non ha alcuna utilità, mentre se il mutamento funzionale è precluso dallo strumento urbanistico locale lo Sblocca Italia non modifica affatto la situazione anche nel caso in cui la Regione non provveda a recepirne i principi.

L'articolo 23-ter va dunque valutato soprattutto per la definizione che fornisce del cambio d'uso e che varrà nelle Regioni (il Lazio, ad esempio) che non hanno una propria disciplina del cambio d'uso, se non recepiscono i principi dello Sblocca Italia entro il 12 gennaio prossimo.

Sì perché per quelle che si fossero comunque già dotate di una propria normativa in materia (come la Lombardia) parrebbe valere la salvezza disposta dall'articolo 23-ter del Dl 133 per cui: «Resta salva (la) diversa previsione da parte delle leggi regionali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La stanza dei bottoni

a cura di Carlo Cinelli e Federico De Rosa

Se Padoan vuole vendere i mattoni delle casse

Malagò invita Auletta e Gamberale. Parigi premia Bonomi. Comin a Ss. Apostoli

Tutti le tirano per la giacchetta e tutti le vogliono. Come finirà? Le casse previdenziali dei professionisti sono sottoposte in questi mesi a un vero test da sforzo. Sono state chiamate a condividere la proprietà della Banca d'Italia di Ignazio Visco con le banche, alleggerendo la posizione di queste ultime, ma adesso anche il Tesoro bussava alla porta. Pier Carlo Padoan, che pure con le casse ha già avuto un bel da fare nella legge di Stabilità, ha in gestazione un decreto per regolamentare gli investimenti finanziari delle casse. È un testo molto ar-

ticolato, in questi giorni in fase di consultazione pubblica, che sta facendo venire più di un grattacapo alle categorie, prevede infatti in estrema sintesi che, entro 5 anni, il ricco patrimonio immobiliare dovrà essere ridotto al massimo al 20% del totale della consistenza di ciascuno. Come dire che medici, avvocati e ingegneri dovranno mettere sul mercato migliaia e migliaia di case. Non proprio un toccasana per un mercato fiaccato da anni di crisi.

Sotto l'albero di Natale allestito al Circolo Canottieri Aniene, Gio-

vanni Malagò ha piazzato alcuni doni «speciali» che verranno aperti il 22 dicembre. Quel giorno al circolo più *glamour* (e medagliato) della Capitale verranno annunciati i nomi dei nuovi soci del sodalizio guidato dal presidente del Coni. Soci «di peso» come il banchiere **Giampiero Auletta Armenise**, o **Vito Gamberale**. Ma anche il direttore di Rai Tre, **Andrea Vianello**, e il direttore generale del *Corriere dello Sport*, **Marco Arduini**, sono tra i candidati insieme a **Stefano Genovese**, responsabile delle relazioni istituzionali di Unipol. Da venerdì si vota.

A Parigi, invece, il voto c'è già stato. Quello della *business community* che ha scelto i migliori fondi di *private equity*. Per l'Italia il premio Private Equity Exchange & Awards è andato (di nuovo) ad

Andrea Bonomi con Investindustrial. La società del finanziere milanese, impegnata nella scalata al Club Med, di premi in realtà ne ha vinti due. È stata infatti scelta anche come secondo miglior *private equity* di Spagna.

Dopo gli anni all'Enel, la libera professione. Ora sta anche recuperando una vena «politica»: nuovi linguaggi dell'era Renzi, *tweet*, *post* e *tag* sui *social network*. **Gianluca Comin**, 51 anni, inaugura domani la nuova sede della sua nuova società di comunicazione a palazzo Colonna in piazza Ss. Apostoli, nel vecchio quartier generale dei comitati per l'Ulivo. Sono attesi manager, politici e diplomatici come l'ambasciatore Usa **John Phillips**. Tra gli altri, nel network di Gianluca, **Paolo Costa**, **Marta Dassù** e **Paola Severino**.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Santissimi Apostoli L'ex ministro Paola Severino. A sinistra, Giampiero Auletta Armenise e, sotto, Vito Gamberale



Riforme mancate Rischio flop per il nuovo regime agevolato di tassazione

Studi Paradossi tributari: il Fisco è troppo minimo

Calderone (Cup): irrealistico il limite dei 15 milioni per poter aderire al nuovo regime forfettario delle imposte sui redditi

DI ISIDORO TROVATO

Un regalo inutile. Rischia di essere questo l'effetto del nuovo regime dei minimi introdotto per favorire professionisti e partite Iva. Dal 1 gennaio 2015, dopo aver festeggiato Capodanno, i professionisti dovranno avere a che fare con i nuovi parametri che disciplineranno la tassazione sui redditi minimi. Il punto di scontro e dibattito sta nell'individuazione della corretta soglia di accesso ai benefici. È questo il dato che scatena le principali criticità, creando non poche polemiche nell'ambito dei professionisti che si dichiarano, di fatto, tagliati fuori dalle agevolazioni salvo che in rari casi.

Cosa cambia

Fino alla notte del 31 dicembre resta in vigore l'attuale normativa che prevede la determinazione del reddito dei «minimi» con la differenza tra i ricavi ed i costi. Dal 2015 si passerà ad un regime forfettario in cui il reddito verrà invece determinato applicando coefficienti di redditività senza tener conto dei costi. E il limite dei ricavi utile per essere considerati contribuenti a regime forfettario varierà, a seconda dell'attività esercitata, dai 40 mila degli imprenditori ai 15 mila per i liberi professionisti. Soglia troppo bassa per non essere superata in qualsiasi caso di inizio attività.

Come funziona

Per tutte le attività che inizieranno dal 2015 il regime «naturale» sarà quello semplificato, a meno di non scegliere l'applicazione

delle disposizioni ordinarie. Chi è già in attività, invece, potrà optare per il nuovo regime fiscale a patto che nell'anno precedente non abbia raggiunto le soglie di fatturato previste dal nuovo regime forfettario, abbia sostenuto costi per beni strumentali inferiori a 20 mila euro e spese per lavoro entro un massimo di 5 mila euro lordi. Come nel vecchio regime i nuovi forfettari saranno esenti dalla tenuta della contabilità, dall'Irap e dall'Iva, dall'applicazione degli studi di settore, dalle norme sui sostituti d'imposta. Ma saranno, invece, obbligati a certificare e conservare le fatture ed i corrispettivi.

Come si calcola


Per il calcolo del reddito, e della relativa applicazione dell'aliquota fissa del 15%, i costi sostenuti saranno irrilevanti ma si applicherà un coefficiente di redditività a seconda del codice dell'attività esercitata. Per fare un esempio, a un professionista con 15 mila euro di fatturato (soglia massima per far parte del nuovo regime) si applicherà il coefficiente del 78% e quindi il reddito tassabile sarà pari a 11.700 con un'imposta pari a 1.755 euro.

Le criticità

Ma il nuovo regime fiscale dei minimi rischia di essere sostanzialmente non applicato. A lancia-

re l'allarme è Marina Calderone, presidente del Comitato unitario delle professioni e del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro. «Le soglie previste sono assolutamente insufficienti e inadeguate alla reale situazione esistente. Prevedere che si possa aderire non superando il volume d'affari di 15 mila euro significa impedire alla quasi totalità dei giovani professionisti in start up di poter aderire. Non può infatti sfuggire che il contribuente, anche se ad inizio attività, cerchi di incassare perlomeno quanto necessario per coprire i costi. Quanto previsto dalla Legge di Stabilità è, da questo punto di vista, decontestualizzato considerato che corrisponde a 1.250 euro al mese. È dunque comprensibile lo scetticismo che accompagna questa norma che se non verrà modificata si rileverà inefficace».

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Confronti Pier Carlo Pasolan, ministro dell'Economia, e Marina Calderone, alla guida del Coordinamento unitario dei professionisti

Lo stanziamento messo a disposizione dallo sviluppo economico sul Fondo per la crescita

Per l'industria verde 250 mln

Sul piatto altri 150 mln per imprese più informatizzate

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Ammonta a 400 milioni di euro, divisi su due nuovi bandi per progetti di ricerca e sviluppo, lo stanziamento messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. Le imprese interessate potranno presentare progetti nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettronica (Ict) e dell'industria sostenibile. I nuovi interventi sono identificati come «Ict-Agenda digitale» e «Industria sostenibile». I due bandi sono stati pubblicati rispettivamente il 4 e il 5 dicembre scorso in *Gazzetta Ufficiale*, dopo essere stati entrambi approvati con decreti ministeriali del 15 ottobre 2014. La dotazione finanziaria è divisa in 150 milioni di euro per «Ict-Agenda digitale» e 250 milioni di euro per «Industria sostenibile». Gli schemi delle istanze preliminari di accesso alle agevolazioni, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione indicati nei bandi e i termini per la presentazione delle istanze saranno stabiliti con successivi provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Ict-Agenda digitale. Il primo bando, pubblicato nella *G.U.* n. 282 del 4 dicembre 2014, ha lo scopo di sostenere progetti di ricerca e sviluppo coerenti con le finalità dell'Agenda digitale italiana in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell'economia del Paese, grazie a un mercato digitale unico basato su Internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili e sviluppando specifiche Tecnologie abilitanti, nell'ambito di quelle definite dal Programma quadro comunitario «Horizon 2020». I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione nel territorio italiano di attività di ricerca industriale e di sviluppo spe-

perimentale. Queste devono essere strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto e devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti. Obiettivo della ricerca deve essere lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali che hanno adeguate e concrete ricadute sui settori applicativi.

Industria sostenibile. Il secondo bando, pubblicato nella *G.U.* n. 283 del 5 dicembre 2014, riguarda progetti finalizzati a perseguire un obiettivo di crescita sostenibile, per promuovere un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva. Queste, utilizzando le Tecnologie abilitanti fondamentali definite nel Programma «Horizon 2020», si devono sviluppare nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti. Devono essere caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali.


Beneficiari. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi o un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria. Sono comprese le imprese artigiane, le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale, le imprese che esercitano le attività ausiliarie in favore delle imprese citate in precedenza, i centri di ricerca con personalità giuridica e le imprese start-up innovative. I soggetti, fino a un numero massimo di cinque, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di

collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.

I progetti di ricerca e sviluppo. I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 5 milioni e non superiori a 40 milioni di euro; essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o la data relativa a qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I progetti di ricerca e sviluppo devono essere relativi a specifici ambiti di intervento. Per «Industria sostenibile» possono riguardare le tecnologie abilitanti fondamentali come micro-nanoelettronica, fotonica, materiali avanzati, sistemi avanzati di produzione e biotecnologia industriale) e alcune specifiche tematiche rilevanti come processi e impianti industriali, trasporti, aerospazio, Tlc, tec-

nologie energetiche, costruzioni eco-sostenibili e tecnologie ambientali). Relativamente ad «Agenda digitale» devono riguardare le tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione che devono essere coerenti con le finalità dell'Agenda digitale italiana e alcuni specifici settori applicativi come salute, formazione e inclusione sociale, cultura e turismo, mobilità e trasporti, energia e ambiente, monitoraggio e sicurezza del territorio, modernizzazione della p.a., telecomunicazioni e fabbrica intelligente.

—© Riproduzione riservata—



I costi di R&S finanziabili

- ✓ il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- ✓ gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;
- ✓ i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- ✓ le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50% delle spese per il personale di cui alla lettera a);
- ✓ i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.



Tribunali d'impresa, "Ecco che cosa cambiare"

GLI AVVOCATI LAMENTANO LE LUNGAGGINI DEL PROCESSO E ANCHE LE CARENZE FORMALI: "STANZE INVECE CHE AULE, MAGISTRATI SENZA TOGA, RACCONTA GABRIELE CUONZO

Patrizia Capua

Usa un paragone: i treni ad alta velocità in Italia, assieme ai tempi di percorrenza, hanno migliorato l'accoglienza e il comfort per chi viaggia. Così i tribunali d'impresa dovrebbero offrire alti standard di qualità e marciare veloci come la Tav. Ne è convinto Gabriele Cuonzo, managing partner dello studio legale Trevisan & Cuonzo di Milano, esperto in materia di controversie che riguardano le aziende, un'ampia gamma che tocca diritto societario, antitrust, diritto industriale, adesso anche gli appalti. Ambito in cui si inseriscono i contenziosi civili con una delle parti o entrambe, straniere.

«Questi tribunali, secondo me, dovrebbero funzionare meglio degli altri», afferma il legale, «il contenzioso di impresa è all'ordine del giorno, per le aziende fa addirittura parte del business. E per le aziende estere, multinazionali americane, inglesi, tedesche, l'impatto con il nostro apparato giudiziario è scioccante. Condizioni che spesso dissuadono gli imprenditori stranieri dal venire a investire nel nostro paese».



A sinistra, **Gabriele Cuonzo**, managing partner dello studio legale Trevisan & Cuonzo di Milano

Il Tribunale delle imprese in Italia è una sezione specializzata istituita presso i tribunali e le corti d'appello nel capoluogo di ogni regione. Mentre per la Valle d'Aosta è competente Torino, per Bologna lo è Genova. «Ma», precisa Cuonzo - soltanto a Milano, Torino, Venezia, Genova e Bari si celebrano giudizi in cui ci sono parti straniere».


Gli avvocati lamentano le lungaggini del processo e anche le carenze formali. «Il luogo anzitutto - spiega il legale - la stragrande maggioranza delle udienze civili si svolge nella stanza del giudice anziché in un'aula, il magistrato non indossa la toga, i tavoli sono invasi di fascicoli, il che dà un'immagine di disordine e approssimazione, c'è un continuo via vai di persone anche estranee al giudizio, manca il traduttore simultaneo, le udienze sono molto sbrigative e i verbali tirati via. All'estero non funziona così».

Mentre il governo sta lavorando per migliorare l'attività della giustizia civile, su cui pesano 4,5 milioni di cause, con l'obiettivo di ridurre il contenzioso, gli avvocati che si occupano del diritto d'impresa chiedono che si cominci dai tribunali d'impresa per le aziende straniere. «Perché non partire da questa area, che ha riflessi molto seri sull'economia del paese? Le multinazionali più importanti hanno una certa paura della giustizia italiana per esperienze non positive. A un capo di azienda che arriva dagli Usa, si presenta una situazione che appare non corretta né affidabile. Non è in discussione la preparazione dei magistrati, ma le modalità, la qualità complessiva che viene percepita dall'utente».

Cuonzo cita l'esempio dell'americana Alps South Llc., che alla luce dei problemi riscontrati ha scelto di non investire più in Italia perché non c'era fiducia sul sistema giudiziario italia-

no. «Il primo parametro è la velocità ma non è l'unico fattore. Perciò l'esempio ferroviario è calzante. Bisogna che le corti italiane siano più accoglienti. È questo che bisogna curare se vogliamo recuperare terreno della giustizia italiana agli occhi del mondo». C'è il rischio di creare sezioni d'élite, privilegiate? «Noi pensiamo a un approccio selettivo: concentrarsi e investire sui tribunali d'impresa per gli stranieri significa eliminare un freno alla diffusione degli investimenti dall'estero».

Mediazione e arbitrato mirano a velocizzare i processi, ma i risultati per ora sono modesti. «Per ridurre il contenzioso ci sono due strade: aumentare il contributo unificato per intentare una causa e far pagare effettivamente le spese di lite alla persona che perde. Sembra una cosa banale ma non è così».



[IL CASO]

Commercialisti contro la norma sul rimpatrio dei capitali

«TROPPO COMPLESSA E ONEROSA»,
DICE LUIGI MANDOLESI, MEMBRO
DEL DIRETTIVO. «RISCHIA DI NON
RAGGIUNGERE I RISULTATI SPERATI»

Filippo Santelli

«Non sarà un condono», aveva garantito Pier Carlo Padoan. Promessa mantenuta: a differenza dei passati scudi fiscali, la legge sul rientro dei capitali appena approvata al Senato non fa sconti agli evasori. Certo, chi aderirà alla *voluntary disclosure*, il ravvedimento speciale, eviterà condanne penali. Ma tra le sanzioni e il saldo del maltolto all'Erario potrebbe ritrovarsi a pagare fino al 96% del capitale denunciato. Non proprio un incentivo a farsi avanti, avverte il Consiglio nazionale dei Commercialisti: «La norma è troppo complessa e spesso troppo onerosa», dice Luigi Mandolesi, membro del direttivo. «Rischia di non raggiungere i risultati sperati». Cioè i tre miliardi e mezzo di euro che il Tesoro prevede di incassare.


La Fondazione nazionale dei commercialisti ha fatto i conti. Somma di un milione di euro, portata all'estero nel 2006, tre diversi scenari possibili. Nel primo i soldi fanno capo a una persona fisica e sono depositati in un Paese *white list* o anche *black list*, come la Svizzera, a patto che entro 60 giorni dall'introduzione della norma stipuli con l'Italia un accordo sullo scambio di informazioni. La disclosure si risolve con il pagamento delle tasse sui rendimenti e delle sanzioni, ridotte di un

quarto rispetto al minimo editale (3%). Fanno 54mila euro, appena il 4,61% del capitale. Se il Paese è sulla *black list* però il periodo accertabile raddoppia, da cinque a dieci anni. Così, per il contribuente infedele, entra in gioco anche l'Irpef non versata sul reddito di un milione: il dovuto si impenna a 799mila euro, il 67% del capitale. A un imprenditore individuale poi si chiede di restituire pure Irap e Iva: in tutto 1 milione e 150mila euro, il 96,80% del capitale.

«Questa legge è complessa rispetto ai vecchi scudi», riconosce Andrea Ballancin, professore di Diritto tributario all'Università del Piemonte Orientale. «Ma è stata l'Ocse a caldeggiare il pagamento pieno dei tributi sulle somme occultate». All'operazione, secondo il professore, aderirà subito chi ha all'estero capitali vecchi, non più accertabili, oppure frutto di eredità. Ma non è escluso si facciano avanti anche evasori più recenti: «Molti intermediari di Paesi *black list* stanno spingendo i correntisti a denunciare, pena la chiusura del conto. Inoltre con il nuovo reato di autoriciclaggio si rischiano condanne più pesanti. Credo che l'obiettivo del governo sia raggiungibile». Diversa la previsione dei commercialisti che nelle scorse settimane avevano proposto, senza successo, alcune modifiche per incentivare il ravvedimento. In particolare la garanzia dell'anonimato fino alla definizione dell'importo dovuto: «Avrebbe evitato di trasformare l'operazione in una vera e propria autodenuncia», dice Mandolesi.



Qui sopra,
**Luigi
Mandolesi**




Iniziativa

Tributaristi: un'alleanza europea

A Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, è stata sottoscritta la dichiarazione di intenti per una Federazione delle associazioni dei consulenti tributari.

Un ente aggregativo per la categoria dei tributaristi visto che in Italia sono presenti diversi organismi di rappresentanza delle professioni che operano nel campo giuridico, economico e fiscale. Per questo si vuole dare vita a una federazione che raccolga le associazioni professionali di categoria. Gli obiettivi del nuovo organismo sono quelli di: promuovere il profilo professionale del tributarista ma anche partecipare alle trattative e alle stipule degli accordi con gli organi dello Stato di particolare interesse per la categoria: come l'Agenzia delle Entrate, l'Inps, le Camere di commercio. Infine si punta ad aderire o federarsi con associazioni di categoria europee con le quali vi sia affinità di scopi o di intenti.

I. TRO.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



[L'APPELLO]

“Più formazione per l'insegnamento della chimica”

Un appello rivolto alle istituzioni europee e al Governo nazionale affinché si faccia di più per la formazione professionale e per l'insegnamento della chimica, dato che “questa disciplina possiede un potenziale occupazionale di assoluto livello e maggiore concertazione nella redazione dei testi normativi”.

A lanciarlo sono il Consiglio Nazionale dei Chimici, Euchems e la Società Chimica Italiana, che si rivolgono alle istituzioni europee e al governo italiano. La categoria dei

chimici si dice disponibile a contribuire alla riscrittura delle norme “che in molti casi appaiono inadeguate sotto il profilo tecnico”. Infine, i chimici avanzano la richiesta di un piano specifico in Italia, “che favorisca l'impiego di risorse idriche, in particolare nel settore agricolo. Dopo aver perso il treno europeo, con fondi che non sono stati adeguatamente sfruttati, ora dobbiamo rimediare, garantendo comunque investimenti indispensabili per il settore”. (I.d.O.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

